



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/11/_____

Roma, _____

P.d.C.:F.A. Dott.ssa CARDONA G. ☎ 06/36805609

Fax 06/36803270

- OGGETTO:** 1. Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze Armate, D.P.R. 20 novembre 2003, n° 349.
2. Disposizioni applicative art. 5 comma 2° del D.lgs. 30 maggio 2003 n° 193. Anticipazioni "una tantum" anno 2004 dei nuovi trattamenti stipendiali.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. *Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze Armate D.P.R. 20 novembre 2003, n° 349.*

Si rende noto che, nella G.U. n° 298 del 24 dicembre 2003, è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 2003, n° 349, recante il recepimento del provvedimento di concertazione integrativo del D.P.R. 13 giugno 2002, n° 163, che prevede, tra l'altro, l'adeguamento, per il personale non dirigente delle Forze Armate delle misure dell'assegno funzionale e dell'importo aggiuntivo pensionabile per il personale appartenente al Ruolo Truppa in S.P., con esclusione del grado 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

AREA DI APPLICAZIONE

Detto decreto si applica al personale militare dell'Esercito, della Marina (compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto) e dell'Aeronautica con esclusione:

- dei dirigenti (tra cui gli Ufficiali cosiddetti "omogeneizzati");
- del personale di leva;
- del personale dell'Arma dei Carabinieri.

ASSEGNO FUNZIONALE PENSIONABILE(art. 2)

A decorrere dal 1° gennaio 2003, agli Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi ed al personale appartenente al Ruolo Marescialli, Ruolo Sergenti e Ruolo Truppa in S.P., il diritto al riconoscimento dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 1 commi 8° e 9° della legge 14 novembre 1987, n° 468 spetta al compimento dei 17 anni di servizio anziché dei 19 anni di servizio così come stabilito dalla precedente normativa.

Dal computo degli anni di servizio previsti per l'attribuzione dei sopraccitati assegni vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente la data di maturazione della relativa

anzianità, gli anni nei quali il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

Al fine di dirimere dubbi sorti sulla problematica in argomento corre l'obbligo evidenziare che il provvedimento di sospensione precauzionale dall'impiego non rientra tra le sanzioni disciplinari di stato espressamente previste e, pertanto, non è causa ostativa al riconoscimento dell'assegno funzionale pensionabile.

Le misure degli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 commi 1° e 2° del D.P.R. 8 febbraio 2001, n° 139 sono fissate dal D.P.R. in argomento nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio euro a.l.	29 anni di servizio euro a.l.
--------------	--	--

RUOLO VOLONTARI IN S.P.

1° Caporal Maggiore e gradi corrisp/ondenti	1.131,60	1.694,40
Caporal Maggiore Scelto e gradi corrispondenti.	1.131,60	1.694,40
Caporal Maggiore Capo e gradi corrispondenti.	1.131,60	1.694,40
Caporal Maggiore Capo Sc. e gradi corrisp/ti.	1.131,60	1.694,40

RUOLO SERGENTI

Sergente	1.406,40	2.358,00
Sergente Maggiore e gradi corrispondenti/ti	1.406,40	2.358,00
Sergente Maggiore Capo e gradi corrispondenti	1.406,40	2.358,00

RUOLO MARESCIALLI

Maresciallo e gradi corrispondenti	1.429,20	2.398,80
Maresciallo Ordinario e gradi corrispondenti.	1.429,20	2.398,80
Maresciallo Capo e gradi corrispondenti.	1.429,20	2.398,80
Primo Maresciallo e gradi corrispondenti.	1.429,20	2.398,80

UFFICIALI PROVENIENTI DA CARRIERE E RUOLI DIVERSI

Tenente e gradi corrispondenti	1.682,40	2.524,80
Capitano e gradi corrispondenti	2.164,80	4.018,80
Maggiore e gradi corrispondenti	2.439,60	4.018,80
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti.	2.439,60	4.018,80

Le nuove misure dell'assegno funzionale pensionabile ex art. 2 del D.P.R. n° 349/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono concesse anche al personale cessato dal servizio con diritto a pensione successivamente al 1° gennaio 2002 purché, ovviamente, in possesso all'atto della cessazione del nuovo requisito stabilito dalla norma (17 anni).

Si ritiene infatti, che trattandosi di una norma integrativa alle disposizioni contenute nel D.P.R. n° 163/02, il dettato di cui all'art. 4, 2° comma del D.P.R. stesso esplica effetti anche con riferimento al beneficio in esame.

IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE (art. 6)

Le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 10, comma 4°, del D.P.R. 13 giugno 2002, n° 163 relative al personale sottoindicato sono rideterminate dal D.P.R. in argomento nelle seguenti misure mensili lorde:

Grado	Euro m.l.
Caporal Maggiore Capo Scelto e gradi corrisp/ti	171,00
Caporal Maggiore Capo e gradi corrispondenti	171,00
Caporal Maggiore Scelto e gradi corrispondenti	170,00

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

I Comandi in indirizzo, in attesa degli atti formali della Direzione Generale, ove previsti, sono invitati ad impartire alle dipendenti Direzioni di Amministrazione opportune direttive, affinché gli Enti/Servizi Amministrativi della rispettiva giurisdizione provvedano all'aggiornamento del trattamento economico del personale interessato in applicazione del D.P.R. in oggetto. Le nuove misure dell'assegno funzionale pensionabile, dell'importo aggiuntivo pensionabile ed i relativi arretrati, dovranno essere corrisposti a partire dal primo mese utile prossimo mese di febbraio, compatibilmente con le esigenze di cassa.

I Comandi in indirizzo dovranno altresì impartire le opportune disposizioni:

- per l'adeguamento delle misure dell'assegno funzionale pensionabile, ai sensi del D.P.R. 20 novembre 2003, n° 349, relativamente al personale appartenente alla M.M., comunque cessato dal servizio con diritto a pensione a decorrere dal 2 gennaio 2003 2002 per il quale sono state già trasmesse le determinazioni di trattamento economico ai fini del trattamento di quiescenza;
- per l'adeguamento del trattamento economico relativamente al personale in posizione di ausiliaria, ai fini della corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 44 della legge n. 224/86 e successive modificazioni per gli Ufficiali e dall'art. 46 della legge n. 212/83 e successive modificazioni per i Sottufficiali.
- per il personale appartenente alla M.M. e all'A.M., affinché gli Enti di rispettiva giurisdizione diano comunicazione all' 11^a Divisione di questa D.G., dei nominativi per i quali è stata rilevata la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 4° del D.P.R. 16 marzo 1999, n° 255, necessari per l'attribuzione dell'assegno funzionale pensionabile;

**2. Disposizioni applicative art. 5 comma 2° del D.lgs. 30 maggio 2003 n° 193.
Anticipazioni "una tantum" anno 2004 dei nuovi trattamenti stipendiali.**

Il D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193 che ha introdotto il nuovo sistema di parametri a decorrere dal 1° gennaio 2005 e la contestuale soppressione dei livelli stipendiali, ha altresì, previsto all'art. 5 per gli anni 2003-2004 un sistema di anticipazioni dei nuovi trattamenti stipendiali da corrispondere in aggiunta al trattamento economico in godimento, senza alcun effetto ai fini degli scatti gerarchici ed aggiuntivi.

Tali anticipazioni sono utili, nel limite degli importi percepiti, ai fini del calcolo della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n° 177 e successive modificazioni a favore del personale comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel biennio 2003-2004.

In buona sostanza per i cessati dal servizio successivamente al 1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2004, l'importo delle anticipazioni, nel loro valore annuo (dedotto quindi il rateo relativo alla 13^a mensilità), dovrà confluire nella base pensionabile sottostante al calcolo della quota "A" di pensione (quota di pensione riferita al servizio utile maturato al 31 dicembre 1992) e computato quale incremento, rispettivamente, della mensilità di gennaio 2003 ovvero gennaio 2004 in sede di determinazione della "retribuzione media" sottostante al calcolo della quota "B" (quota di pensione riferita al servizio utile maturato dal 1° gennaio 2003 alla cessazione).

Si fa riserva di far conoscere se gli importi di cui sopra possono essere considerati ai fini della maggiorazione del 18% ex art. 16 della legge n° 177/76.

Detti importi sono utili anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita.

La corresponsione della prima anticipazione in un'unica soluzione è già stata disposta con messaggio prot. n. DGPM/IV/11/CD/096532 del 29/07/2003 a favore del personale in servizio al 1° gennaio 2003 in relazione alle qualifiche e/o gradi e alle posizioni stipendiali riferite alla stessa data.

La seconda anticipazione deve essere corrisposta seguendo i medesimi criteri, al personale in servizio al 1° gennaio 2004, in relazione alle qualifiche e/o gradi e alle posizioni stipendiali riferite alla stessa data e negli importi indicati nell'allegato "B".

Tale anticipazione spetta, altresì, al personale cessato dal servizio dal 2 gennaio 2004. Si evidenzia inoltre, che gli emolumenti in argomento non sono frazionabili in relazione al periodo di servizio prestato nell'anno in riferimento ma devono essere corrisposti nella misura intera, in unica soluzione.

In sede di liquidazione della prima anticipazione sono state rilevate alcune difformità applicative nell'ambito delle FF.AA.; pertanto, al fine di uniformare i principi di corresponsione, corre l'obbligo precisare che l'art. 1 del D.Lgs. 28 luglio 2003, n° 193 ne prevede l'applicazione al personale delle Forze Armate destinatario delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n° 195 e successive modificazioni, con esclusione di quello direttivo, destinatario del trattamento stipendiale ed economico dirigenziale, nonché di quello di leva e quello ausiliario di leva.

Pertanto le suddette anticipazioni stipendiali non spettano:

- agli Ufficiali di complemento in servizio di 1^a nomina e in ferma o rafferma biennale, reclutati ai sensi della normativa vigente, o del congedo se richiamati;
- agli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma con esclusione degli Ufficiali piloti a ferma dodecennale;

- agli Ufficiali delle forze di completamento.

I suddetti miglioramenti economici sono strettamente correlati al trattamento stipendiale in godimento alla data del 1° gennaio 2003 e 1° gennaio 2004 e quindi in caso di riduzione dello stipendio, le anticipazioni stesse dovranno subire le medesime riduzioni applicate allo stesso.

Gli importi delle anticipazioni sono già comprensive del rateo relativo alla 13[^] mensilità. Per quanto concerne la disciplina del nuovo sistema dei parametri, introdotto dal D.Lgs. in argomento, saranno emanate disposizioni applicative con apposita circolare.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

I Comandi in indirizzo, in attesa degli atti formali della Direzione Generale, ove previsti, sono invitati ad impartire alle dipendenti Direzioni di Amministrazione opportune direttive, affinché gli Enti/Servizi Amministrativi della rispettiva giurisdizione provvedano alla corresponsione delle suddette anticipazioni al personale interessato a partire dal primo mese utileprossimo mese di febbraio, compatibilmente con le esigenze di cassa.

3. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

I Comandi sono invitati a rendere noto agli interessati che gli uffici liquidatori provvedono in via provvisoria al pagamento dell'assegno funzionale pensionabile, dell'importo aggiuntivo pensionabile nonché dell'anticipazione prevista dal D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193, fatti salvi comunque i successivi conguagli, positivi o negativi, ai sensi dell'art. 172 della legge n. 312/80.

La presente circolare deve trovare la più ampia diffusione presso tutti gli Enti interessati (in Italia e all'estero).

IL DIRETTORE GENERALE
Amm. di Sq. Mario LUCIDI

ALLEGATO "B"

ANTICIPAZIONI ANNO 2004 (art. 5, comma 2, D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193)

POSIZIONI DI PROVENIENZA	NUOVE POSIZIONI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DEI PARAMETRI	IMPORTO ANTICIPAZIONI EURO
UFFICIALI		
TENENTE COLONNELLO	TENENTE COLONNELLO	730,74
MAGGIORE	MAGGIORE	730,74
CAPITANO	CAPITANO	1.156,47
TENENTE	TENENTE	871,66
SOTTOTENENTE	SOTTOTENENTE	856,75
RUOLO MARESCIALLI		
1° MARESCIALLO "LUOGOTENENTE"	1° MARESCIALLO "LUOGOTENENTE"	564,80
1° MARESCIALLO con più 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario dello scatto D.Lgs. 82/2001	1° MARESCIALLO	437,44
1° MARESCIALLO con più 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario dello scatto D.Lgs. 82/2001		604,94
1° MARESCIALLO con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario dello scatto D.Lgs. 82/2001		878,81
1° MARESCIALLO con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario dello scatto D.Lgs. 82/2001	1° MARESCIALLO	835,69
MARESCIALLO CAPO con più 10 anni nel grado	MARESCIALLO CAPO	835,69
MARESCIALLO CAPO con meno 10 anni nel grado	MARESCIALLO CAPO	882,55
MARESCIALLO ORDINARIO con più 3 anni e 6 mesi nel grado	MARESCIALLO ORDINARIO	671,47
MARESCIALLO ORDINARIO con meno 3 anni e 6 mesi nel grado		817,33
MARESCIALLO con più 1 anno nel grado	MARESCIALLO	690,07
MARESCIALLO con meno 1 anno nel grado		835,93
RUOLO SERGENTI		
SERGEANTE MAGGIORE CAPO con più 30 anni di servizio e più 4 anni nel grado	SERGEANTE MAGGIORE CAPO con 8 anni nel grado	559,69
SERGEANTE MAGGIORE CAPO con più 30 anni di servizio e meno 4 anni nel grado		706,26
SERGEANTE MAGGIORE CAPO con meno 30 anni di servizio e più 4 anni nel grado		690,97
SERGEANTE MAGGIORE CAPO con meno 30 anni di servizio e meno 4 anni nel grado	SERGEANTE MAGGIORE CAPO	647,98
SERGEANTE MAGGIORE	SERGEANTE MAGGIORE	593,46
SERGEANTE con più 3 anni e 6 mesi nel grado	SERGEANTE	285,18
SERGEANTE con meno 3 anni e 6 mesi nel grado		393,10
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE		
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO con più 16 anni di servizio e più 4 anni nel grado	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	400,17
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO con più 16 anni di servizio e meno 4 anni nel grado	CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO	355,62
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO con meno 16 anni di servizio e meno 4 anni nel grado		495,64
CAPORAL MAGGIORE CAPO	CAPORAL MAGGIORE CAPO	324,72
CAPORAL MAGGIORE SCELTO	CAPORAL MAGGIORE SCELTO	153,80